REPVBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

Piazza San Giustino 22 – 66100 - CHIETI

Cod. Fisc. 80000480691 - Tel. 0871 - 3531 - Fax 0871/331239
email:tribunale.chieti@giustizia.it

PROT. N. 187 del 26 GEN. 2021

All'ASL2 Chieti – Lanciano – Vasto;

Ai Direttori dei Distretti Sanitari di Chieti, Francavilla al Mare, Guardiagrele, Ortona;

Alle Strutture sanitarie assistite (RSA), comunque denominate, del Circondario del Tribunale di Chieti e della Sezione distacca di Ortona;

All'Ordine degli Avvocati di Chieti;

Alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Chieti

VADEMECUM CIRCA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 5 "_MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO DEL VACCINO ANTI COVID-19 PER I SOGGETTI INCAPACI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ASSISTITE_" DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2021, N. 1 "_ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19_".

L'art.5 del Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1 prevede che sono abilitati a prestare il consenso informato alle vaccinazioni anti Covid-19:

1. **gli interessati da soli in caso siano <u>capaci</u>** (a prescindere da problemi fisici quali cecità, problemi motori o altro da risolversi con modalità alternative quali audio-registrazioni o a mezzo di interpreti);
2. **gli interessati in caso di limitazione della capacità naturale <u>assistiti da amministratore di sostegno, tutore o curatore</u>;**

3. **l'amministratore di sostegno e tutore in caso di sostituzione necessaria nelle scelte mediche stabilita nel decreto di nomina o in decreti integrativi successivi**;
4. **il fiduciario designato dalla persona** (art.4, Legge 22 dicembre 2017, n.219);
5. **i direttori sanitari o i responsabili medici delle strutture e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL o i delegati di questi ultimi**, in caso di: A) **incapacità naturale degli interessati privi di sostegno e tutela**; B) **irreperibilità dell'amministratore di sostegno o tutore (qualora non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore)**.

Quindi, in estrema sintesi, i responsabili delle strutture dovranno orientarsi distinguendo quattro casi:

a) **Soggetto capace con riferimento a decisioni in ambito sanitario (anche se è stato nominato un amministratore di sostegno e sempre quando il soggetto è inabilitato)**: il consenso va chiesto direttamente al soggetto;
b) **Soggetto incapace al quale è già nominato tutore/amministratore di sostegno**: va contattato il tutore o l'amministratore di sostegno che esprimeranno il consenso ai sensi dell'art.5, comma 1, del Decreto Legge n.1/2021 e comunque nel rispetto dell'art.3 della Legge n.219/2017 (dunque, verificata la sussistenza del potere del rappresentante in ambito sanitario). Vanno verificate le DAT ed acquisite informazioni dal contesto familiare di riferimento, e, se non emergono criticità, accertato che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare l miglior tutela della salute della persona ricoverata, si procede alla vaccinazione con semplice comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio. **N.B.** Se il tutore/amministratore di sostegno è irreperibile per 48 ore sono il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, **che devono procedere (autonomamente) nell'espressione del consenso secondo le precisazioni che si diranno nei casi c) e d).**
c) **Soggetto incapace privo di tutore/amministratore di sostegno (o tutore/amministratore di sostegno irreperibile) ma con familiari/parenti reperibili e disponibili**: il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, devono procedere nell'espressione del consenso documentando che il soggetto è incapace di esprimere il consenso. Va accertato che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata. Vanno verificate le DAT (se presenti) e sentiti (sempre) i familiari indicati dal comma 3 dell'art.5:

- **se tutti i soggetti coinvolti concordano** si procede a vaccinazione con semplice comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio. In tal caso non serve alcuna convalida del consenso da parte del Giudice Tutelare;
- **Se i parenti si oppongono,** il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, può ricorrere al Giudice Tutelare. In questo caso il direttore sanitario non può manifestare il consenso e deve agire *ex* art.3, comma 5, della legge n.219/2017 e non si ricorre alla procedura di convalida di un consenso (*cfr.* all. 3 *modello di ricorso*).

d) **Soggetto incapace privo di tutore/amministratore di sostegno (o tutore/amministratore di sostegno irreperibile) e con familiari/parenti irreperibili o indisponibili**: il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, devono procedere nell'espressione del consenso documentando che il soggetto è incapace di esprimerlo e dando atto del fatto che i familiari siano irreperibili o indisponibili, accertando e documentando, altresì, che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata. In questo caso occorre chiedere convalida al Giudice Tutelare (*cfr.* all.4 *modello ricorso*).

Più nel dettaglio si precisa che:

- Se il soggetto è incapace ed è stato nominato un tutore o amministratore di sostegno il responsabile della struttura deve cercare per almeno 48 ore il tutore/amministratore di sostegno, dando atto delle ricerche effettuate. Se il tutore/amministratore di sostegno è reperibile spetta a lui esprimere il consenso. Se il tutore/amministratore di sostegno è irreperibile per 48 ore, oppure non vi è alcun tutore o amministratore di sostegno e in assenza di DAT e di irreperibilità o mancanza di parenti, **il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato**, assume *ex lege* la **funzione di amministratore di sostegno** dell'interessato (caso di cui alla lettera d). In tale caso il direttore sanitario o responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato NON è un amministratore di sostegno, non deve prestare giuramento né deve rendicontare la sua attività gestoria, la quale si riduce alla mera prestazione del consenso per la vaccinazione anti COVID-19. Tale consenso va COMUNICATO IMMEDIATAMENTE*, per la **convalida**, al Giudice Tutelare competente per territorio sulla struttura stessa, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, attraverso posta elettronica

certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato (*cfr.* all.4 *modello ricorso*). Tale consenso deve essere convalidato dal Giudice Tutelare prima di procedere alla vaccinazione. Dal momento della trasmissione via PEC della richiesta di convalida, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura residenziale o il direttore sanitario della ASL, o suo delegato, che ha trasmesso la richiesta, deve attendere il provvedimento del Giudice Tutelare **per un massimo di 96 ore**: 1) se nelle 96 ore arriva il decreto di convalida si può procedere immediatamente alla vaccinazione; 2) se nelle 96 ore arriva un provvedimento di diniego della convalida non si può procedere alla vaccinazione; 3) se dopo le 96 ore non arriva alcun decreto di convalida il consenso espresso dal direttore sanitario, responsabile medico o direttore sanitario della ASL o suo delegato diventa definitivo e si può procedere alla vaccinazione. **N.B.** Passate le 96 ore qualunque provvedimento arrivi dal Giudice Tutelare (anche di diniego della convalida) è privo di efficacia.

- I familiari sono da sentire sempre ai sensi del comma 3 dell'art.5 del D.L. n.1/2021, **"ove già noti"**: in particolare, tutti i soggetti abilitati a prestare il consenso, in nome e per conto della persona incapace, prima di prestare il consenso stesso devono sentire il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente, o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado. Va riportato l'esito del colloquio e la volontà espressa dal prossimo congiunto.
- Il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, **non possono esprimere il consenso in difformità della volontà dell'interessato** (espressa di persona, ove possibile, oppure nelle DAT). Qualora difettino volontà attuali o anticipate, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato o, in difetto, il direttore sanitario dell'ASL o suo delegato, non possono esprimere il consenso in difformità da quella dei familiari. In caso di rifiuto dei parenti, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato può promuovere ricorso dinanzi al Giudice Tutelare chiedendo l'autorizzazione ad effettuare comunque la vaccinazione (*cfr.* all.3 *modello di ricorso*).
- **Va ricordato che l'inabilitato (persona a cui è stato nominato un curatore) esprime direttamente il consenso (come previsto dall'art.3, comma 4, Legge n.219/2017).** Pertanto, benché il Decreto Legge n.1/2021 richiami anche la figura del curatore, si

deve ritenere che il curatore interverrà solo nell'assistenza al ricoverato per aiutarlo ad adottare una scelta sulla vaccinazione, ma in nessun caso potrà esprimere il consenso alla vaccinazione in nome e per conto dell'inabilitato.

- **Se, in virtù del decreto di nomina, all'amministratore di sostegno sia già stato conferito il potere di effettuare scelte in ambito sanitario (assistenza necessaria o rappresentanza esclusiva *ex* art.3, comma 4, Legge n.219/2017), egli NON NECESSITA DI ALCUNA AUTORIZZAZIONE del Giudice Tutelare al fine di prestare il consenso alla vaccinazione, in nome e per conto del beneficiario**. Laddove, invece, all'amministratore non sia stato conferito il potere in ambito sanitario dovrà essere richiesta una specifica integrazione dei relativi poteri con istanza rivolta al Giudice Tutelare.

*La comunicazione avviene attraverso posta elettronica certificata, indicando quale oggetto della PEC la seguente dicitura in oggetto "CONVALIDA CONSENSO VACCINO ANTI COVID-19 per xxxx (*inserire nome e cognome*)" al **TRIBUNALE DI CHIETI (e ex Sezione distaccata di Ortona)**: PEC: civile.tribunale.chieti@giustiziacert.it; al fine di agevolare la soluzione di eventuali criticità, potranno essere contattati i seguenti numeri di cancelleria: 0871-353263 dott. Vincenzo TRICARICO – funzionario giudiziario;

0871-353211 sig. Giuseppe STURIANO – funzionario giudiziario.

Per la sola giornata del sabato va inviata la stessa comunicazione anche alle seguenti PEC: gip.tribunale.chieti@giustiziacert.it e dibattimento.tribunale.chieti@giustiziacert.it

Si allegano al presente *vademecum*:

1) Decreto Legge 5 gennaio 2021, n.1, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.3 del 5 gennaio 2021;

2) Legge 22 dicembre 2017, n.219, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018;

3) Modello ricorso per autorizzazione *ex* art.3, comma 5, Legge n.219/2017;

4) Modello ricorso per convalida *ex* art.5, comma 5, Decreto Legge n.1/2021.

CHIETI, 26 gennaio, 2021.

Il Giudice Tutelare

(dott.ssa Diana GENOVESE)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE * CHIETI *

Il Presidente del Tribunale

(dott. Guido CAMPLI)